

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante:

i. gli identificativi catastali delle particelle coltivate a mais, e proteine vegetali (legumi e soia) e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 dell'art. 4;

ii. il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del sistema informativo sanitario del Ministero della salute per l'aiuto di cui al comma 2 dell'art. 4;

iii. il progetto esecutivo degli investimenti di cui al comma 3 dell'art. 4;

iv. il numero di litri di latte di bufala così come risultanti dal sistema di tracciabilità di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2014 per gli aiuti di cui al comma 4 dell'art. 4 e la documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto.

#### Art. 6.

##### *Istruttoria delle domande*

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.

2. Il soggetto gestore verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione, del contratto di filiera, della superficie coltivata a mais, e proteine vegetali, o del numero di capi IGP e non IGP macellati, delle azioni di stagionalizzazione e innovazione di prodotto, dei litri di latte di cui al comma 4 dell'art. 4 e dell'importo dell'aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta per cento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità.

#### Art. 7.

##### *Cumulo*

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*».

#### Art. 8.

##### *Esenzione dalla notifica*

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

2. Gli aiuti concessi in conformità all'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2020,  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico  
e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 241*

20A02407

DECRETO 7 aprile 2020.

#### **Isituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;



Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, notificata con il numero C(2014) 279;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-*bis*, recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, concernente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1,

comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (di seguito Fondo nazionale per la suinicoltura), per il perseguimento delle seguenti finalità e interventi volti:

- a) a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini;
- b) a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo;
- c) a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore;
- d) a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori;
- e) a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti;
- f) a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

Art. 2.

*Risorse disponibili*

Ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a cinque milioni di euro complessivi, di cui un milione di euro per l'annualità 2019 e quattro milioni di euro per l'annualità 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

*Riparto risorse e attività finanziabili*

1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura attua le finalità dell'art. 1 del presente decreto.



2. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili in coerenza con le finalità di cui all'art. 1:

a) tre milioni di euro nell'anno 2020 per la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine *Image-meater* e *AutoFOM* previsti dalla «Decisione di esecuzione della commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia», al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella formazione del valore;

b) 1,5 milioni di euro, di cui un milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni nell'anno 2020, per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori, condivise con le Regioni e con il Tavolo di filiera presso il Ministero, funzionali alle attività di investimento del presente decreto e volte alla valorizzazione della filiera suinicola e in particolare delle produzioni di prosciutto DOP;

c) 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 per il sostegno per il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca.

3. In coerenza con quanto disposto dall'art. 6-bis, comma 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le attività di cui alle lettere b e c del comma 2 del presente articolo sono attuate da «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *Contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine*

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate a favore delle imprese di macellazione che abbiano sottoscritto o sottoscrivano entro la data di presentazione della domanda, contratti di filiera con allevatori nel settore suinicolo.

2. Per contratto di filiera ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende un contratto di durata almeno triennale, rispondente alle caratteristiche minime vincolanti fissate dalla circolare di cui al comma 5 del presente articolo, tra i soggetti della filiera suinicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra gli allevatori e le imprese di macellazione, la tutela del reddito degli allevatori, il miglioramento della qualità e la migliore remunerazione del prodotto, che preveda l'utilizzo obbligatorio delle macchine *Image-Meater* o *AutoFOM* per la valutazione delle carcasse.

3. L'aiuto è concesso nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

5. Le imprese presentano domanda di aiuto per il sostegno di cui al presente articolo al Ministero nelle modalità e nei tempi stabiliti in apposita circolare ministeriale, sentite le regioni e il Tavolo di filiera suinicola presso il Ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

6. Alla domanda sono accluse in ogni caso:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera riguardi cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, esso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di fornitura che riguarda la singola impresa d'allevamento suina così come regolato dalla circolare di cui al comma 5.

7. Le domande sono istruite dal Ministero, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*». Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvederà, altresì, alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

8. Il Ministero verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto che abbia presentato domanda ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al beneficiario il riconoscimento dell'aiuto, l'importo effettivamente spettante e provvede alla liquidazione dello stesso.


10. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

11. Le eventuali economie di spesa delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) nel limite massimo di un milione di euro.

#### Art. 5.

##### *Esenzione dalla notifica*

1. Gli aiuti concessi in conformità all'art. 4 del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.



## Art. 6.

*Disposizioni finali*

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

*Il Ministro delle politiche  
agricole alimentari  
e forestali*  
BELLANOVA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2020,  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico  
e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 205

20A02408

DECRETO 28 aprile 2020.

**Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai Consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato

